**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno**

**Via del Viminale, 1 00184 Roma** *Tel.* **06/465.25905 -** *Fax* **06/487.10.73**

*sito web :* **www.uil-interno.it** *e-mail :* **info@uilinterno.it**

# CIRCOLARE N.83
# 2 ottobre 2008

# PART-TIME E STRAORDINARIO PER L'IMMIGRAZIONE

Si trasmette il comunicato unitario sulla nuova disciplina del part-time ed i protocolli d'intesa siglati stamattina, relativi ai nuovi criteri per la concessione del part-time e allo straordinario per l'emergenza immigrazione. Vi invieremo al più presto le tabelle di ripartizione.

* * * *

***CGIL*** ***CISL*** ***UIL***

Roma, 2 ottobre 2008

***DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112***

***CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133***

## NUOVA DISCIPLINA DEL PART - TIME

In data odierna Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Pa hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Tale accordo si è reso necessario in quanto dalla data di entrata in vigore del decreto legge Tremonti – Brunetta (25 giugno 2008) l'Amministrazione aveva sospeso l'esame di tutte le istanze di part – time in attesa di disciplinare l'istituto alla luce delle modifiche normative approvate, molto più restrittive rispetto al passato.

Il nostro intervento ha evitato applicazioni estreme, che nei fatti avrebbero comportato difficoltà concrete nell'ottenimento dell'istituto in esame. Si tratta di una forma di rapporto di lavoro che serve quasi sempre a risolvere gravi problemi di natura personale e/o familiare e che tra l'altro, è bene ricordarlo, comporta anche una perdita di salario da parte del lavoratore interessato.

Per far comprendere meglio l'ottica "punitiva" del citato decreto legge ricordiamo che i risparmi ottenuti dallo Stato in precedenza venivano versati, in quota parte, nel Fondo unico di amministrazione, mentre ora tali risorse molto più semplicemente rientreranno nella disponibilità delle casse dello Stato.

Un altro motivo per ringraziare il Governo …

Con il protocollo siglato questa mattina siamo riusciti a disciplinare la materie evitando ricadute negative nei confronti dei lavoratori interessati. L'intesa ha carattere sperimentale per sei mesi, in quanto le parti si sono impegnate a verificare i risultati dell'applicazione dei nuovi criteri.

Da oggi le domande giacenti verranno celermente esaminate ed evase.

| **CGIL** | **CISL** | **UIL** |
|---|---|---|
| *Fabrizio SPINETTI* | *Paolo BONOMO* | *Enzo CANDALINO* |

**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

* * * *

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

## *PROTOCOLLO D'INTESA*

Vista l'ordinanza n. 3703 del 12 settembre 2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel dettare ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia, ha disposto che il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno può autorizzare, con proprio provvedimento, il personale in servizio presso gli uffici immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, e delle Questure, e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, direttamente coinvolto nelle attività di gestione del suddetto fenomeno, a effettuare fino a 40 (quaranta) ore mensili di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente;

Considerato che le predette unità di personale, nel limite complessivo massimo di 1.250 unità, di cui 500 per le esigenze delle Prefetture Uffici Territoriali del Governo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e 750 per le esigenze delle Questure, vengono individuate per le singole sedi - per un periodo massimo di tre mesi e mezzo e, comunque entro il 31.12.2008 - con successivo provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

Rilevata l'esigenza di concordare in sede di confronto con le Organizzazioni Sindacali modalità e criteri attuativi delle disposizioni sopra riportate;

**LE PARTI CONCORDANO**

sulla necessità che le risorse finanziarie disponibili connesse allo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza immigrazione, riferite all'anno 2008, vengano così ripartite:

1. per il personale in servizio presso le Questure, le risorse finanziarie andranno distribuite come da prospetto allegato, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle somme assegnate a tutto il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno direttamente impiegato per le esigenze connesse al servizio immigrazione;

2. per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le risorse finanziarie andranno distribuite, come da prospetto allegato, secondo i seguenti criteri, proposti dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione:

   - priorità assoluta alla esigenze di potenziamento dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ove presenti;
   - per la restante parte, per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo direttamente impegnato per le esigenze connesse all'attività degli sportelli unici per l'immigrazione, in proporzione alle istanze di nulla osta all'assunzione di cittadini extracomunitari presentate ai suddetti sportelli in occasione dei "*click-days*" del dicembre 2007.

L'individuazione dei destinatari delle risorse di cui sopra, è definita, d'intesa con le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. e le R.S.U., in sede decentrata.

Roma, 2 ottobre 2008

* * * *

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

## ***PROTOCOLLO D'INTESA***

Visto l'art. 73 del D.L. n.112/2008, convertito con la legge n. 133 del 6 agosto u. s., con il quale sono state apportate alcune modificazioni alla disciplina del *part time,* prevista dall'articolo 1, comma 58, e segg., della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Rilevato che, per effetto delle suddette modificazioni, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente ma previa valutazione dell'Amministrazione, e che tale trasformazione può essere negata quando determini pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'Amministrazione medesima;

Ritenuta la necessità, al fine di adeguare l'azione amministrativa alle innovazioni introdotte dal surrichiamato articolo 73 del D.L. n.112/2008, di individuare alcuni criteri che consentano di dettare una regolamentazione uniforme dell'istituto in questione, in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici;

**LE PARTI CONCORDANO**

che le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 112/2008, siano valutate secondo i seguenti criteri:

a) Il calcolo della percentuale del 25 % dovrà essere effettuato su base provinciale;

b) Fatti salvi i contratti già in essere, al fine di contemperare le aspettative del personale ed evitare un pregiudizio alla funzionalità degli Uffici, occorre garantire, ove possibile, almeno il 50% della presenza del personale in servizio in ogni ufficio.

c) I nuovi contratti manterranno la durata minima di due anni. Tali contratti potranno essere modificati in anticipo rispetto alla scadenza se la modifica non determina pregiudizio alla funzionalità dell'Ufficio anche in relazione ad analoghe esigenze del restante personale in servizio.

d) Le istanze di richiesta del *part time* dovranno essere presentate presso gli Uffici di appartenenza. Questi ultimi provvederanno a far pervenire le istanze in questione, anche a mezzo fax, e corredate del parere dell'Ufficio, alla Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento cui compete la determinazione finale in merito alla definizione del procedimento.

e) Le istanze saranno valutate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione sino al raggiungimento del limite percentuale indicato nei criteri di cui alle lettere a) e b).

f) In caso di più domande presentate nella stessa data, che determinino il superamento dei predetti limiti percentuali, la priorità sarà attribuita avendo riguardo alle motivazioni sottoindicate:
- 1) Lavoratori affetti da gravi patologie;

- 2) Lavoratori che assistono il coniuge, ovvero parenti o affini di 1° grado non autosufficienti o portatori di Handicap;
- 3) Accudimento figli minori di anni 6;
- 4) Accudimento figli maggiori di anni 6;
- 5) Altri motivi.

Resta ferma la possibilità, in conformità alle vigenti norme sulle incompatibilità e nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) b) c) d) e) ed f), per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

Restano fatte salve, comunque, le istanze inoltrate da lavoratori affetti da gravi patologie che siano titolari di l.104/92 a titolo personale o debbano seguire terapie c.d. "salva vita" e quelle inoltrate da lavoratori soggetti od affetti da tossicodipendenza o alcolismo cronico che si impegnano a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto da strutture sanitarie pubbliche o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali.

Le domande in essere alla data del 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto legge n.112/2008, saranno valutate secondo i criteri di cui al presente protocollo.

I presenti criteri saranno applicati, in via sperimentale, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo; al termine del periodo di sperimentazione, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare le risultanze dell'applicazione dei criteri in questione.

Roma, 2 ottobre 2008